

**Relazione conclusiva**  
del  
**processo di razionalizzazione delle società  
partecipate 2015**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

## 1. Premessa

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette.

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.

A norma del comma 612 dell'articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha approvato il *Piano operativo di razionalizzazione delle società* con deliberazione consiliare n. 37 del 29.12.2015 (di seguito, per brevità, *Piano 2015*)

Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 31.12.2015 (comunicazione prot. n. 4677).

Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul internet dell'amministrazione (link: [www.comunecampiglia.vi.it](http://www.comunecampiglia.vi.it)).

La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013), conseguentemente, qualora fosse stata omessa, chiunque avrebbe potuto attivare *l'accesso civico* ed ottenere copia del piano e la sua pubblicazione.

Il comma 612, dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d'una "*relazione*" nella quale vengono esposti i *risultati conseguiti* in attuazione del Piano.

La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta dal sindaco.

La stessa è oggetto d'approvazione da parte dell'organo assembleare, in modo che il procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015.

Al pari del piano, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013) e, conseguentemente, è oggetto di *accesso civico*.

## **2. Le partecipazioni societarie**

Al momento della stesura e dell'approvazione del *Piano 2015*, il nostro comune partecipava al capitale delle seguenti società:

1. Esco Berica Srl con una quota dal 2,38%;
2. Gal terra Berica Soc. Coop. con una quota del 1,05%;
3. Centro Veneto Servizi Spa con una quota de 0,74%;
4. F.T.V. spa con una quota del 0,0144%;

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono tutte oggetto del *Piano 2015*.

## 2.1. Esco Berica Srl

Esco Berica S.r.l. è una società di diritto privato a capitale totalmente pubblico costituita dai Comuni di Alonte, Albettono, Arcugnano, Orgiano, Barbarano Vicentino, Brendola, Campiglia dei Berici, Orgiano, Lonigo, Mossano, Noventa Vicentina, Orgiano, Poiana Maggiore, San Germano, dei Berici, Sarego, Sossano, Villaga, Zovencedo. La Società ha realizzato, per conto dei Comuni soci, n. 19 impianti fotovoltaici sugli immobili comunali messi a disposizione dalle Amministrazioni stesse, dove la realizzazione e la gestione degli impianti fotovoltaici sono regolate da una convenzione di servizio tra le amministrazioni socie ed Esco Berica. Si richiama a tal proposito la delibera GC n.61 del 03/08/2010 di approvazione della convenzione relativa ad impianto poi realizzato sul tetto del Palazzetto dello sport.

La Società risulta composta da soli amministratori, precisamente da un solo amministratore, non avendo personale alle proprie dipendenze, e quindi rientra oggettivamente tra le società da sopprimere nell'ambito del processo di razionalizzazione da avviare con il Piano in oggetto, in forza del chiaro disposto della lettera b) del sopra citato comma 611 dell'art. 1, Legge n. 190/2014.

Tuttavia, nel caso concreto, la chiusura o cessione improvvida della società potrebbe determinare un danno economico al Comune, che ha in essere con Esco Berica la sopra citata convenzione di durata ventennale, per effetto della quale la Società si fa carico di tutti gli oneri del finanziamento e della gestione dell'investimento, avendo ottenuto quale corrispettivo la cessione del credito del Comune verso il GSE, ma il Comune consegue la fornitura di energia elettrica in autoconsumo a costo zero, con conseguente risparmio annuo sui consumi.

Per le ragioni sopra esposte, come già precisato nel *Piano 2015*, si è ritenuto di mantenere provvisoriamente la partecipazione societaria del Comune di Campiglia dei Berici, riservandosi di sottoporre all'assemblea dei soci la problematica derivante dal disposto della sopra citata lettera b) dell'art. 1, comma 611 della Legge n. 190/2014.

Pertanto, nel corso del 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione della società.

## 2.2. Gal Terra Berica Soc. Coop.

La Società Cooperativa GAL Terra Berica ha come oggetto e scopo il sostegno e l'affermazione nelle zone rurali delle attività compatibili e sostenibili con l'ambiente e la promozione e la realizzazione di iniziative atte a valorizzare sotto ogni aspetto ed ogni forma le risorse locali, al fine di stimolare uno sviluppo durevole ed equilibrato dell'Area Berica.

La Cooperativa ha sempre svolto la propria attività a favore dei soci, pubblici e privati portatori di interessi collettivi, secondo il principio della mutualità prevalente.

La Cooperativa, inoltre, è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da almeno il 50% da soggetti privati e da almeno il 40% da soggetti pubblici; attualmente vi sono 3 Consiglieri in carica, un Vice-Presidente ed un Presidente: tutti e cinque i membri del CDA non sono remunerati e non percepiscono alcun rimborso spese, ma svolgono la propria attività a carattere esclusivamente gratuito.

L'attività tecnico-amministrativa, invece, è svolta da n. 1 Direttore, attualmente in condivisione con il Gal Montagna Vicentina e da n. 1 dipendente part-time.

La Cooperativa, costituita per l'attuazione dell'Asse 4 Leader del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Veneto, sta attualmente portando a termine il proprio mandato con chiusura del PSR prorogata al 31.08.2015 e non ha ancora definito se proseguirà il proprio operato con l'espletamento di nuovi progetti o cesserà le attività. Attualmente l'organico e il funzionamento stesso della Cooperativa sono ridotti al minimo essenziale per permettere il completamento e la chiusura dell'attività comunitaria in corso.

Per le ragioni sopraesposte, pertanto, si è ritenuto di mantenere provvisoriamente la partecipazione societaria del Comune di Campiglia dei Berici, fino a quando non sarà deciso se l'attività del GAL proseguirà con la gestione di nuovi progetti o cesserà definitivamente.

Per le ragioni sopraesposte, pertanto, come già precisato nel *Piano 2015*, il Comune ha deciso di mantenere la partecipazione societaria, fino a quando non sarà deciso se l'attività del GAL proseguirà con la gestione di nuovi progetti o cesserà definitivamente.

Pertanto, nel corso del 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione della società.

### 2.3. Centro Veneto servizi Spa

Con atto del 26/11/1993 a rogito Dr. Mario Sacco, notaio in Este, Rep. n. 53643 fu costituita l'Azienda Speciale Consorziale Centro Veneto Servizi con sede in Monselice, per la gestione di tutte le opere acquedottistiche e fognarie a servizio dei Comuni aderenti all'Azienda stessa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 del D. Lgs. n. 267/2000, l'Azienda consorziale con delibera di Assemblea Straordinaria del 26/06/2003 fu trasformata in Società per Azioni, giusto rogito dr. Giorgio Gottardo notaio in Padova n. 30886 di rep. in data 26/06/2003, con la denominazione di Centro Veneto Servizi Spa, il cui atto costitutivo ebbe a recepire il testo di Convenzione già sottoscritto dall'Azienda Speciale Consorziale Centro Veneto Servizi e dai Comuni soci in data 26/11/1993.

L'art. 5 dello statuto consorziale, approvato da questa Amministrazione, prevede che tutto il patrimonio costituito da beni immobili e mobili conferiti dai Comuni aderenti vada a costituire il patrimonio dell'Azienda stessa; ciò avvenne con atto notaio dr. Giorgio Gottardo rep. n. 41.166/7.497 del 16/06/2006.

La principale missione della società Centro Veneto Servizi Spa (C.V.S. Spa) è l'erogazione del servizio relativo al "ciclo integrato delle acque".

Il Consiglio di Amministrazione è dunque ora composto da tre membri, compreso il Presidente, dei quali due sono dipendenti degli enti locali soci scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime. Il Presidente non detiene deleghe gestionali dirette, nel rispetto dell'art. 4, comma 4, del DL n. 95/2012, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135 (spending review) e degli artt. 9 e 12 del D.Lgs n. 39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico.

Nella composizione del CDA è stato altresì rispettato il dettato dell'art. 3 della Legge 12/07/2011 n. 120, cosiddetta "legge sulle quote rosa", che prescrive l'equilibrio tra i generi.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 28.01.2015, i compensi degli amministrazioni sono stati ulteriormente e automaticamente ridotti, in applicazione di quanto disposto dall'art. 16 del D.L. n. 90 del 24.06.2014, convertito in Legge n. 114 del 11.08.2014, che apporta le modifiche ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 07.08.2012; esso infatti stabilisce che, a decorrere dal 01 gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori non possa superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

L'attuale compenso risulta pertanto il seguente:

- Presidente CVS S.p.A.: € 1.752,00 lordi mensili
- Consiglieri CVS S.p.A.: € 855,00 lordi mensili

Collegio Sindacale

Con l'Assemblea del 19.06.2012 è stato nominato il Collegio Sindacale determinando i relativi compensi come segue:

- Presidente: € 10.000,00 lordi annui
- Sindaci effettivi: € 7.500,00 lordi annui

I compensi, come fissati per i componenti del Collegio sindacale, risultano di gran lunga inferiori rispetto a quelli previsti dalle tariffe professionali vigenti.

## Spese del personale

Il CDA della Società, già nella seduta del 20.07.2012, ha adottato precise Direttive volte al rispetto dei principi generali sul contenimento dei costi del personale creando un blocco per il triennio 2011-2013 delle retribuzioni variabili, pari a quelle del 2010, e prevedendo che i miglioramenti economici possano essere erogati solo a fronte di corrispondenti risparmi di spesa; il tutto in adempimento dell'art. 4, comma 4, del DL n. 95/2012, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135 (cd. spending review).

Successivamente, è intervenuta l'Assemblea Intercomunale di Coordinamento del 18.02.2014, in applicazione di quanto previsto sul punto dalla Legge di Stabilità 2014. Tale normativa prevede che l'ente locale controllante, ovvero gli enti locali collegialmente nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabiliscano modalità e applicazione dei vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive. L'assemblea Intercomunale di Coordinamento ha adottato in merito uno specifico atto di indirizzo, come stabilito dall'art. 18 del D.L. 112/2008, e dall'articolo 1, comma 557, della Legge 147/2013.

Risulta da tale deliberazione che CVS potrà procedere alle sole assunzioni previste nel relativo budget approvato dall'Assemblea Intercomunale di Coordinamento degli Enti Locali Soci e dovrà contenere il costo del personale (voce B9 del conto economico del bilancio di esercizio) entro il valore limite previsto nel budget approvato dalla medesima Assemblea, comprensivo dei costi per i trattamenti accessori, sia di natura collettiva che individuale.

Alla luce di quanto sopra esposto, nell'ambito della propria autonomia, valutato:

- a) il contenuto costo di gestione della società per il Comune;
- b) che il Comune non ha altre partecipazioni o Enti pubblici strumentali che svolgono servizi simili (non ricorre, pertanto, la fattispecie di valutare il mantenimento della società in riferimento ad altre partecipazioni detenute in società o enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o simili);
- c) la Società si trova in situazioni di equilibrio economico, producendo un utile di esercizio positivo (pertanto non si evidenziano riflessi negativi sul bilancio dell'Ente);
- d) la Società in argomento svolga un'attività strettamente necessaria alle finalità istituzionali dell'ente erogando servizi pubblici locali d'interesse generale, dal momento che gestisce il ciclo integrato dell'acqua;

come già precisato nel *Piano 2015* il Comune ha deciso di mantenere la partecipazione societaria dell'Ente nella Società Centro Veneto Servizi spa, ritenendo che la Società in argomento svolga un'attività strettamente necessaria alle finalità istituzionali dell'ente erogando servizi pubblici locali d'interesse generale.

## 2.4. F.T.V. s.p.a.

La Società per l'Ammodernamento e la Gestione delle Ferrovie e Tramvie Vicentine, nota anche come Ferrovie e Tramvie Vicentine (FTV), è una società di proprietà dell'amministrazione provinciale di Vicenza, che esercita il trasporto pubblico interurbano a mezzo autobus nella provincia vicentina e il trasporto pubblico urbano nei comuni di Bassano del Grappa, Valdagno e Recoaro Terme. La Società FTV Spa dichiara, inoltre, di aver rispettato quanto stabilito dall'art. 1, commi 725, 726, 727, 728 e 729 della L. n. 296/2006 relativamente all'entità dei compensi e al numero degli amministratori di società partecipate da pubbliche amministrazioni, evidenziando che nessun rappresentante della compagine sociale risulta rivestire cariche sociali all'interno dell'Azienda.

Tuttavia, considerato che:

- la società FTV s.p.a., non eroga nel territorio comunale un SPL oggetto di affidamento da parte del comune stesso (il che comunque poco rileverebbe se non nel caso in cui si trattasse di affidamento secondo il modello in house providing);
- sul territorio comunale FTV s.p.a. svolge servizio di trasporto extra-urbano di competenza provinciale;
- il mantenimento delle quote di partecipazione nella società da parte del comune di Campiglia dei Berici non è indispensabile né al fine di garantire l'erogazione di un SPL né al fine di acquisire beni e servizi indispensabili al perseguimento dei propri fini istituzionali;
- a seguito di una più attenta analisi del quadro normativo, della natura giuridica della società e del rapporto funzionale con il Comune di Campiglia dei Berici, ai fini del comma 611 si è ritenuto opportuno procedere alla cessione delle quote di partecipazione detenute in F.T.V. s.p.a, così aggiornando con deliberazione di **C.C. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_** il piano di razionalizzazione inizialmente approvato con la deliberazione di C.C. n. 37 del 29.12.2015;

Alla luce di quanto sopra esposto, nell'ambito della propria autonomia, pertanto, in attuazione dell'aggiornamento al *Piano 2015*, il consiglio comunale ha deliberato la dismissione della partecipazione delle quote detenute in F.T.V. s.p.a. con la deliberazione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_

Quanto alle partecipazioni indirette il Comune di Campiglia dei Berici con deliberazione di **C.C. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_** ha approvato l'aggiornamento al piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie indirettamente detenute, da attuarsi con le modalità di cui alla predetta deliberazione, facendo proprio quanto deciso dall'assemblea dei soci di C.V.S. s.p.a. in data 28.04.2015, dando, in tal senso, ampio mandato all'organo amministrativo di C.V.S. S.p.A. affinché adotti i provvedimenti necessari ad attuare la razionalizzazione delle partecipazioni societarie, come prescritto dalla legge nr. 190/2014, articolo 1, commi 611 e seguenti al fine di dismettere o ridurre il costo delle partecipazioni indirette segnalate.

IL Sindaco  
Avv. Massimo Zulian



